

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 6 dicembre 2007, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1°
novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia
di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di
pubblica sicurezza

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1° NOVEMBRE 2007, N. 181

All'articolo 1:

prima del comma 1, sono inseriti i seguenti:

«01. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno da pubblicare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi".

02. All'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: "risorse economiche sufficienti," sono inserite le seguenti: "derivanti da fonti lecite e dimostrabili,".

03. All'articolo 9, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: "risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari," sono inserite le seguenti: "derivanti da fonti lecite e dimostrabili,".

04. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che costituisce causa di cancellazione anagrafica".»;

al comma 1:

dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"I-bis. I provvedimenti di allontanamento adottati nei confronti di cittadini dell'Unione o di loro familiari, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, nonché per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, come previsto dal presente articolo e dagli articoli 20-bis e 21, non possono essere motivati da ragioni estranee ai comportamenti individuali della persona di cui si dispone l'allontanamento."»;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonché i provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione di cui al comma 5, sono adottati dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a dieci anni. Salvo quanto previsto al comma 9, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni."»;

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a cinque anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-ter. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare, sia essa cittadino dell'Unione europea o familiare di cittadino dell'Unione europea che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza.

7-quater. Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, anche tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione

della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione disposte da autorità straniera o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniera.

7-quinquies. Il cittadino dell'Unione nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di allontanamento con divieto di reingresso, ai sensi dei commi 7, 7-bis e 7-ter, può presentare domanda di revoca del divieto dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento con divieto di reingresso. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.

7-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 7, 7-bis e 7-ter e all'articolo 21 sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di soggiorno del cittadino dell'Unione o del suo familiare."»;

alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."»;

alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano comunque, ai fini della convalida del provvedimento di allontanamento, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."»;

al comma 2, al capoverso «Art. 20-bis», dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il questore può disporre il trattamento in strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea.»;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, le parole: "umiliante e offensivo" sono sostituite dalle seguenti: "umiliante o offensivo".

2-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, deduca in giudizio elementi di fatto in termini gravi, precisi e concordanti, incombe alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento".

2-quater. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, al comma 5, le parole: "del soggetto leso" sono soppresse.»;

al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato" sono inserite le seguenti: "ai sensi degli articoli 6, 7 e 13"»;

alla lettera a), le parole: «presso il consolato italiano del Paese di cittadinanza dell'allontanato» sono sostituite dalle seguenti: «presso un consolato italiano»;

al comma 4, lettera d), capoverso 8, primo periodo, le parole: «alle fasi essenziali del» sono sostituite dalla seguente: «al».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. – 1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino a tre anni chiunque incita a commettere o commette atti di discriminazione di cui all'articolo 13, n. 1, del Trattato di Amsterdam;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per i motivi di cui alla lettera a)".

Art. 1-ter. – 1. Agli articoli 13, 13-bis e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "giudice di pace", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "tribunale ordinario in composizione monocratica"».

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1872

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

dal Ministro dell'interno

(AMATO)

e dal Ministro della giustizia

(MASTELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2007

Conversione in legge del decreto-legge 1° novembre 2007,
n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento
dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	6
Disegno di legge	»	10
Testo del decreto-legge	»	11

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente decreto-legge, che viene presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge, è composto da due articoli.

L'articolo 1 modifica la disciplina dell'allontanamento dei cittadini comunitari, contenuta nel decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di recepimento della direttiva europea relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, apportando modifiche agli articoli 20, 21 e 22 del citato decreto legislativo e l'inserimento di un articolo aggiuntivo (20-bis).

Nel rispetto della direttiva europea, la modifica normativa è rivolta ad assicurare celerità ed effettività all'esecuzione degli allontanamenti dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari, quando tali provvedimenti sono adottati per motivi di pubblica sicurezza.

La novella attribuisce, pertanto, al prefetto l'adozione di tali provvedimenti (articolo 20, comma 7-bis), confermando la competenza del Ministro dell'interno (articolo 20, comma 7) per l'adozione dell'allontanamento per motivi di ordine pubblico, in analogia a quanto disposto per i cittadini non appartenenti all'Unione europea dall'articolo 13, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Rimane di competenza del Ministro dell'interno, altresì, l'adozione del provvedimento quando esso si fonda su motivi relativi alla sicurezza dello Stato, nonché i provvedimenti di allontanamento relativi ai soggetti indicati dal comma 5 del citato articolo 20

(minori e comunitari soggiornanti nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni).

Il comma 7-ter del citato articolo 20 del decreto legislativo n. 30 del 2007, stabilisce che i motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il comportamento del comunitario o del suo familiare è tale da compromettere la dignità umana o i diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica, e pertanto la sua permanenza sul territorio nazionale è incompatibile con l'ordinaria convivenza. In armonia con la direttiva europea, per queste ipotesi – unitamente agli allontanamenti per motivi che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato – è disposta da parte del questore l'esecuzione immediata del provvedimento (articolo 20, comma 7-bis).

Il comma 7-bis dell'articolo 20 richiama l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 (convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera da parte del giudice di pace) per i provvedimenti adottati dal prefetto ad esecuzione immediata. Il rinvio vale a garantire il rispetto dei principi costituzionali in materia di esecuzione dei rimpatri conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 15 luglio 2004.

Al comma 8 del medesimo articolo 20, si trasforma da contravvenzione in delitto, punito con la reclusione fino a tre anni, il rientro nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso.

Con l'articolo 20-bis, introdotto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, si regolamentano i casi in cui il destinatario del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza è sot-

toposto a procedimento penale. La disposizione rinvia alla disciplina dettata dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, che si basa sulla richiesta del nulla osta all'espulsione all'autorità giudiziaria, che deve essere rilasciato entro quindici giorni dalla richiesta. Nelle more del rilascio di tale nulla osta, il destinatario del provvedimento può essere trattenuto, per evitare che si sottragga all'allontanamento, in uno dei centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA) di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. L'allontanamento non dà luogo alla sospensione del procedimento penale laddove si proceda per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale e può essere effettuato solo in mancanza di misure cautelari detentive.

Si è, inoltre, modificato l'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 30 del 2007 per garantire l'ottemperanza all'allontanamento del cittadino dell'Unione europea quando vengono a mancare le condizioni che determinano il soggiorno.

La normativa europea consente l'allontanamento in tale ipotesi ma esclude che possa essere applicato il divieto di reingresso (articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE). È da sottolineare inoltre che in tali casi l'esecuzione da parte del questore del provvedimento sarebbe un inutile dispendio di risorse umane e finanziarie, considerato che il soggetto allontanato potrebbe rientrare immediatamente sul territorio nazionale. Per garantire efficacia al provvedimento, attraverso la sua esecuzione volontaria, si è prevista l'attestazione di ottemperanza all'allontanamento che il destinatario del provvedimento deve consegnare al Consolato italiano nello Stato dell'Unione europea di nazionalità. L'inosservanza della consegna dell'attestazione di ottemperanza comporta la sanzione, a carico del cittadino dell'Unione europea individuato sul territorio nazionale,

dell'arresto da uno a sei mesi e di una ammenda da 200 a 2.000 euro.

Infine, è stata modificata la disciplina sui ricorsi, prevista dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 30 del 2007, per adeguarla alle novità introdotte in materia di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore immediata del provvedimento.

Si precisa che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto le modifiche apportate al citato decreto legislativo n. 30 del 2007, trovano copertura negli ordinari stanziamenti previsti per le espulsioni degli stranieri irregolarmente soggiornanti.

I possibili oneri riguardano infatti esclusivamente le convalide da parte dei giudici di pace dei provvedimenti di esecuzione immediata dell'allontanamento adottati dal questore e l'eventuale trattenimento del destinatario nei CPTA in attesa della convalida da parte del giudice di pace ai sensi dell'articolo 13, comma 5-bis, del citato testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, richiamato dal nuovo comma 7-bis dell'articolo 20 o per il maggiore periodo, fino a quindici giorni, nel caso di rilascio del nulla osta all'allontanamento nel caso del comunitario sottoposto a procedimento penale, ai sensi del nuovo articolo 20-bis.

Si fa infatti presente che il comma 5-bis dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede che in caso di accompagnamento coattivo alla frontiera il questore chiede entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice di pace che provvede nelle successive 48 ore. Nelle more della decisione l'espellendo è trattenuto nel CPTA di cui all'articolo 14 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, salvo che il procedimento possa essere definito

nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento, come spesso avviene.

Per questa prima ipotesi, quindi, il cittadino dell'Unione europea allontanato può essere trattenuto nel CPTA in attesa della convalida del provvedimento al massimo quattro giorni.

L'articolo 20-*bis* prevede, inoltre, che al cittadino dell'Unione europea da allontanare, sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinqies*, del più volte citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Tali disposizioni prevedono che nel caso di espulsione di un soggetto sottoposto a procedimento penale, l'espulsione è sospesa fino al nulla osta dell'autorità giudiziaria che deve provvedere entro quindici giorni dalla richiesta del questore altrimenti il nulla osta si intende concesso (comma 3 dell'articolo 13). Nelle more, lo straniero è trattenuto in un CPTA di cui al citato articolo 14.

Per effetto del richiamo dell'articolo 20-*bis*, il cittadino dell'Unione può rimanere nel CPTA per il massimo di quindici giorni che è il termine stabilito per il rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria.

In ordine alla sufficienza degli attuali stanziamenti, si sottolinea che dai dati pubblicati sul rapporto sulla criminalità del Ministero dell'interno, presentato nel giugno 2007, si evidenzia che fino al 2006 al primo posto della graduatoria delle nazionalità degli espulsi per irregolarità del soggiorno vi erano i cittadini della Romania. Tale Stato, come è noto, è entrato a far parte dell'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2007.

I dati indicano che nel 2004 i rumeni espulsi sono stati n. 11.628, nel 2005 n. 10.702 e nel 2006 n. 7.926.

Per tali espulsioni sono state previste convalide dell'accompagnamento forzato da parte del giudice di pace, ai sensi del citato articolo 13, comma 5-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e, per la gran parte degli espulsi, trattenimenti nei CPTA per periodi fino a sessanta giorni (l'articolo 14, comma 5, del medesimo testo unico prevede che il trattenuto può rimanere nel CPTA per trenta giorni prorogabili dal giudice su richiesta del questore per ulteriori trenta giorni).

Si deve, inoltre, considerare che l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento è prevista solo per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per quelli attinenti la sicurezza dello Stato.

Si ritiene che il numero delle ipotesi sarà un numero trascurabile a fronte dei numeri relativi alle espulsioni ed ai trattenimenti per irregolarità del soggiorno previsti per i cittadini neocomunitari fino al 31 dicembre 2006 ed illustrati precedentemente.

Inoltre si ritiene opportuno sottolineare che anche i tempi del trattenimento saranno ridotti. Infatti la permanenza nei CPTA si protrarrà solo per il periodo necessario per ottenere la convalida dell'esecuzione immediata (quattro giorni ai sensi dell'articolo 13, comma 5-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998) e per i quindici giorni per acquisire il nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria nell'eventualità che il cittadino dell'Unione europea da allontanare sia sottoposto a procedimento penale (entro quindici giorni dalla richiesta l'autorità giudiziaria deve provvedere ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998).

Da quanto esposto risulta che gli stanziamenti previsti a legislazione vigente sono assolutamente sufficienti a dare copertura a tali spese.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30

Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

... *Omissis* ...

Art. 20. *Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico.* – 1. Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità ed in relazione a comportamenti della persona, che rappresentino una minaccia concreta e attuale tale da pregiudicare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. La esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.

3. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare e economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese d'origine.

4. I cittadini dell'Unione europea ed i loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica.

5. I cittadini dell'Unione europea che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, salvo quando l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto contemplato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

6. Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione sul territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, semprechè siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari.

7. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di cui al comma 1, 4 e 5 è adottato dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.

8. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000 ed è nuovamente allontanato con accompagnamento immediato.

9. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di cui al comma 7, ovvero quando il provvedimento è fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale.

Art. 21. Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno. - 1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento è adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine ed è tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese, e riporta le modalità di impugnazione, nonché il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.

Art. 22. *Ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento.* - 1. Avverso il provvedimento di cui all'articolo 20 è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.

2. Il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la procura speciale al patrocinante legale è rilasciata avanti all'autorità consolare. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

3. Il ricorso di cui al comma 1 può essere accompagnato da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato.

4. Avverso il provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 21 può essere presentato ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che lo ha disposto. Il ricorso è presentato, a pena d'inammissibilità, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento e deciso entro i successivi trenta giorni.

5. Il ricorso può essere sottoscritto personalmente dall'interessato e può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la sottoscrizione è autenticata dai funzionari presso le rappresentanze diplomatiche che ne certificano l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

6. La parte può stare in giudizio personalmente.

7. Contestualmente al ricorso può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale.

8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine e alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.

9. Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed è stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 7, il giudice decide con priorità sulla stessa prima della scadenza fissata per l'allontanamento.

10. Nel caso in cui il ricorso è respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2007.

Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte a consentire l'allontanamento dal territorio nazionale di soggetti la cui presenza contrasti con esigenze imperative di pubblica sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «*Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza*»;

b) al comma 4 le parole: «solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza»;

c) al comma 5 le parole: «possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato,» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza,»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonché i provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione di cui al comma 5 sono adottati dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Salvo quanto previsto al comma 9, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.»;

e) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il cittadino dell'Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza.»;

f) al comma 8 le parole: «è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione fino a tre anni»;

g) al comma 9 le parole: «nel provvedimento di cui al comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «nei provvedimenti di cui ai commi 7 e 7-bis,» e le parole: «quando il provvedimento è fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato,» sono sostituite dalle seguenti: «quando il provvedimento è fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza,».

2. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - (*Allontanamento del cittadino dell'Unione o di un suo familiare sottoposto a procedimento penale*). - 1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza sia sottoposto a procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Non si dà luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, nell'ipotesi dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.

3. Per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, può procedersi all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto, per qualsiasi causa, non sia sottoposto a misura cautelare detentiva.».

3. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «che non può essere inferiore ad un mese.» sono inserite le seguenti: «Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso il consolato italiano del Paese di cittadinanza dell'allontanato.»;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 2, è punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.».

4. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «di cui all'articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 20, comma 7,»;

b) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: «pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la»;

c) al comma 4 le parole: «di cui all'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 20, comma 7-bis, e all'articolo 21»;

d) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. Contestualmente al ricorso di cui al comma 4 può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontana-

mento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 2007.

NAPOLITANO

PRODI – AMATO – MASTELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MASTELLA

